

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BRUSASCA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 DICEMBRE 1968

Modifica alle disposizioni in materia di restituzione dell'imposta generale sulla entrata sui prodotti esportati e di istituzione di un diritto compensativo (imposta di conguaglio) sugli analoghi prodotti importati, relativamente alle stoppe di canapa (denominate « stoppe di stigliatura o di campagna »)

ONOREVOLI SENATORI. — Le imposte indirette, afferenti beni o servizi oggetto di scambi internazionali, sono regolate dal principio della tassazione nel Paese in cui si ne verificano il consumo o l'utilizzo. Tale regola conduce all'applicazione di ristorni all'esportazione e di imposizioni di conguaglio alla importazione.

In applicazione del principio suddetto, ed in materia di imposta generale sull'entrata, la legge 31 luglio 1954, n. 570, dispone:

articolo 1, comma primo: *gli esportatori di prodotti industriali*, elencati in apposita tabella, sono ammessi alla restituzione dell'Ige in relazione alle merci esportate ed alle materie prime ed altri prodotti impiegati nella loro fabbricazione;

articolo 1, comma secondo: *sui prodotti industriali*, importati dall'estero, elencati anch'essi in apposita tabella, è dovuta — all'atto dell'importazione, in aggiunta all'imposta di cui all'articolo 17 della legge 19 giu-

gno 1940, n. 762, e successive modificazioni — una imposta di conguaglio rapportata all'Ige che gli stessi prodotti avrebbero assolto durante la loro fabbricazione in Italia;

articolo 3: le tabelle di cui all'articolo 1 sono formate ed approvate con decreto emanato dal Presidente della Repubblica.

Nel decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1954, n. 676, veniva fissata, quanto alla « canapa pettinata » (così denominata secondo la tariffa doganale allora vigente) un'aliquota di rimborso all'esportazione e di conguaglio alla importazione, dell'1 per cento.

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1960, n. 905, detta aliquota veniva elevata al 2,50 per cento. Nell'occasione la competente organizzazione industriale di categoria aveva richiesto che detta aliquota venisse estesa anche agli altri prodotti risultanti dalla pettinatura della canapa, e cioè alle stoppe di pettinatura: è infatti no-

to che dalla pettinatura della canapa si ricavano fibre lunghe (commercialmente denominate « pettinati »), e sottoprodotti di fibra corta (commercialmente denominati « stoppe di pettinatura »).

Dette stoppe di pettinatura erano (a termini della nomenclatura di Bruxelles) classificate nella allora vigente tariffa doganale alla voce 57.01. C) voce di statistica 31.48, sotto la denominazione generica « stoppe e cascami ». Tale denominazione generica comprende anche le cosiddette « stoppe di stigliatura » (altrimenti denominate « stoppe di campagna », o « stoppe in natura ») che risultano dalla fase agricola di separazione della canapa in fibre lunghe (tiglio) e in fibre corte (stoppe).

Poichè la richiamata voce 57.01. C) classifica genericamente le stoppe di canapa senza fare distinzione fra stoppe provenienti dalla fase agricola piuttosto che dalla fase industriale e poichè la legge 31 luglio 1954, n. 570, aveva istituito il rimborso ed il conguaglio Ige esclusivamente per i prodotti industriali, era chiaro che (e la competente Associazione di categoria lo aveva precisato) l'istituzione di un'aliquota di rimborso o di conguaglio per le « stoppe di pettinatura » dovesse risultare dall'indicazione della suddetta voce doganale, preceduta dal prefisso « ex »: ciò allo scopo di non includere nel regime di rimborso o conguaglio le stoppe di stigliatura (o di campagna) che sono invece, come detto, un prodotto agricolo.

Per malaugurata omissione il legislatore, nel decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1960, n. 905, erroneamente trascurò il necessario prefisso « ex ». Sicchè l'aliquota del 2,50 per cento (successivamente portata al 3 per cento con decreto-legge 31 agosto 1964, n. 705, che aumentava del 20 per cento le aliquote Ige allora vigenti) venne indiscriminatamente riferita a tutte le stoppe di canapa, ivi comprese quelle dette di stigliatura o di campagna che al detto provvedimento dovevano essere completamente estranee.

Il settore canapiero fece prontamente rilevare in sede responsabile, la necessità di una immediata rettifica del provvedimento.

Infatti l'aliquota di rimborso e conguaglio (inecepibile quanto alle stoppe derivanti dalla pettinatura della canapa poichè risultanti da un processo industriale, nel complesso corso del quale si incontrano le varie incidenze Ige menzionate nell'articolo 1 della legge 31 luglio 1954, n. 570) appariva del tutto ingiustificata quanto alle stoppe di stigliatura o di campagna, risultanti, come detto, dalla fase agricola di separazione della canapa in fibre lunghe (tiglio) ed in fibre corte (stoppe): lavoro agricolo nel corso del quale non si incontrano incidenze Ige di sorta, nè più nè meno di quanto se ne incontrino nel lavoro (pure effettuato sull'aia dell'agricoltore), di separazione del grano dalla pula.

La richiesta di rettifica era avanzata anche al fine di non determinare, in seno all'attività canapiera, disparità di trattamento fiscale, e quindi di costi, fra l'utilizzazione della canapa lunga (tiglio), giustamente non contemplata nel provvedimento e le stoppe di stigliatura o di campagna, per contro ingiustificatamente contemplate nel provvedimento stesso.

L'istanza fu autorevolmente confortata anche da una dotta nota in data 14 dicembre 1960, dal Laboratorio chimico centrale delle dogane: in essa non soltanto si riconosceva, agli effetti doganali, la netta distinguibilità fra « stoppe di pettinatura » e « stoppe di stigliatura o di campagna », ma si riconosceva altresì che soltanto le prime erano il risultato di una lavorazione industriale comportante incidenze Ige, e quindi giustificante l'aliquota di rimborso e conguaglio. Ed in proposito torna utile rammentare che la legge 31 luglio 1954, n. 570, dispone l'istituzione di un'aliquota di rimborso o conguaglio per i soli prodotti industriali, in relazione alle incidenze di Ige incontrate nella lavorazione di essi.

L'Amministrazione competente riconobbe il fondamento della richiesta rettifica ed inserì la rettifica stessa in un progetto di provvedimento riguardante (anche per numerosi altri prodotti) la modifica del regime di rimborso e conguaglio. Detto provvedimento, pur avendo ottenuto la necessaria

approvazione delle Autorità comunitarie, non potè essere promulgato causa la scadenza frattanto intervenuta della relativa legge delega.

Il settore canapiero (forzatamente utilizzatore, causa il declino della canapicoltura italiana, di stoppe di stigliatura o di campagna di provenienza estera) sta quindi subendo, da ben otto anni, una imposizione tecnicamente e giuridicamente ingiustificata, dovuta — come ripetutamente riconosciuto — a mera omissione del legislatore: con ciò se ne è aumentata l'inferiorità concorrenziale rispetto alle massicce importazioni di manufatti canapieri, che tra l'altro hanno largamente contribuito alla recente chiusura di ben otto aziende produttrici di spaghi e cordami.

Appare quindi indispensabile ed urgente — nell'interesse di una produzione industria-

le tradizionalmente italiana e nell'obiettivo di non ulteriormente vedere compromesso il grado di occupazione dei lavoratori del settore — finalmente rettificare, con l'abrogazione della norma in questione, una situazione che non ha mai avuto e non ha ragione di essere. L'erronea norma che è in netto contrasto con i presupposti e le finalità della legge 31 luglio 1954, n. 570 e provvedimenti successivi, ha infatti ingiustificatamente aggravato (ed aggrava tuttora) le posizioni della produzione nazionale rispetto alla concorrenza estera, contro gli indirizzi governativi volti a creare sempre più favorevoli condizioni di competitività e di sviluppo all'industria e all'artigianato, nell'obiettivo della massima occupazione.

Onorevoli colleghi, illustrate le ragioni che giustificano il provvedimento proposto, chiedo il Vostro consenso al seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Sono aboliti il rimborso dell'imposta generale sull'entrata all'esportazione e la riscossione della corrispondente imposta di conguaglio all'importazione, ai sensi della legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni, relativamente alle stoppe di canapa (stoppe di stigliatura o di campagna) classificate nella tariffa doganale vigente alla voce « ex 57.01.C) », voce di statistica 57.01-07.